



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N. 8 DEL 24 / 1 / 2022

**PORTO DI ANCONA
DEPOSITO TEMPORANEO AREA DEMANIALE MARITTIMA DI MQ 800,00 –
PRESSO LA BANCHINA N. 22 DEL PORTO DI ANCONA**

Il Commissario Straordinario,

VISTA

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO

che, con il summenzionato Decreto Legislativo, è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con competenza estesa oltre al Porto di Ancona e Falconara Marittima anche ai porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona;

VISTO

l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO

l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO

ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;



- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 05 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, notificato a questa Autorità in data 06/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** il D.M. 05 luglio 2021 n. 267, sopra citato, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84 s.m.i.;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il D.lgs 27 luglio 1999, n. 272 recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi



portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 ed il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008, in quanto applicabile, in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

VISTO

l'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante la disciplina e la definizione delle operazioni portuali quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale;

VISTO

il D.M. 6 febbraio 2001 n.132 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994;

VISTO

il D.M. 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;

VISTA

l'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 in data 13/01/2016, recante il Regolamento per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona;

VISTA

la successiva Ordinanza Presidenziale portante n. 7/2018 in data 01/02/2018, recante la disciplina in ordine all'utilizzo delle banchine pubbliche del porto di Ancona, nonché per il rilascio alle imprese portuali di apposito nulla osta per svolgere operazioni portuali sulle stesse;

VISTA

l'istanza, assunta al prot. n. ARR-582-20_01_2022, con cui la impresa portuale terminalista A.S.E. S.r.l. (P.Iva 01489270429) ha chiesto il rilascio di nulla osta ad effettuare una operazione extra ordinem presso la banchina n. 22 del Porto di Ancona da svolgersi – quale originaria previsione - nella giornata del 25.01.2022, salvo eventuali variazioni riconosciute all'arrivo della General Cargo NS EVE (IMO: 9214733), in applicazione della disposizione recata dall'art. 1 comma 1 ultimo inciso dell'Ordinanza Presidenziale n. 7/2018 del 2018;

VISTA

la successiva istanza portante prot. n. ARR-882-26_01_2022, con cui la Società ha, altresì, richiesto l'utilizzo temporaneo di un'area di circa mq. 800,00 per il deposito per un periodo di 30 (trenta) giorni della relativa merce, non altrimenti prontamente trasferibile presso la banchina n. 25 alla stessa assentita in concessione demaniale marittima per atto formale;

VISTA

la nota prot. PAR 472-26_01_2022, con cui l'Ente ha richiesto per il deposito temporaneo della suddetta merce gli adempimenti previsti dall'art. 18 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio;

VISTE

le valutazioni tecniche, affidate alla nota prot. PAR 473-27_01_2022, nonché le dovute prescrizioni di security di cui alla nota PAR 483-27_01_2022;



- VISTA** la nota prot. ARR 912 -27_01_2022, con cui l'impresa istante ha provveduto ad integrare la istanza di deposito con i prescritti valori bollati;
- VISTA** la nota prot. ARR 915 -27_01_2022, con cui l'impresa istante ha provveduto ai chiesti adempimenti per il deposito temporaneo presso la banchina n.22, con rimodulazione delle aree originariamente individuate, nonché con la trasmissione della attestazione di costituzione della dovuta cauzione e della corresponsione del canone demaniale dovuto per il deposito limitato a massimo 3000 tonnellate di placche di alluminio e di 800 tonnellate di lingotti per un arco temporale di giorni 30;
- VISTA** la nota prot. ARR 955-27_01_2022, con cui l'impresa ha rimesso la planimetria aggiornata delle aree da destinare al deposito di alluminio in placche e lingotti per tonn. 3.800;
- VISTE** le autorizzazioni rilasciate alla impresa portuale A.S.E. S.r.l., rispettivamente recanti n. 14/2020, Categoria "A" in data 23.11.2020 vigente fino al 31.12.2023, n. 10/2020 Categoria "C" e n. 11/2020 Categoria "D" rilasciate in data 11.02.2020 con scadenza alla data del 31.12.2022, prorogate, queste ultime, ai sensi dell'art.199 comma 3 lett. a) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, giuste Delibere Presidenziali portanti n. 262/2020 e n. 263/2020 del 19.11.2020, per l'esercizio delle operazioni portuali nel Porto di Ancona, valide, pertanto, fino alla data del 31.12.2023;
- VISTO** l'atto formale portante n. 00-2/2021 Reg. Atti Formali 1785 Rep. rilasciato al nuovo R.T.I così come rimodulato nella sua composizione, con mandataria A.S.E. s.r.l. avente ad oggetto l'occupazione e l'utilizzo della banchina n. 25 del porto di Ancona, relative gru e area scoperta e riconnessi accessori, per attività di sbarco, imbarco, movimentazione e deposito di merce varia e rinfuse;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfattibile con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima, con il titolo demaniale sopra richiamato;
- TENUTO CONTO** che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente natura eccezionale, non preventivabile e non dipendente dalla volontà del concessionario terminalista, riconnessa alle previsioni di sovrapposizione di accosti di due unità navali destinate al terminal b.25, tali da non garantire lo sbarco dei semilavorati di alluminio – in placche e lingotti - dalla General Cargo NS EVE (IMO: 9214733) che avrebbe, medio tempore, accumulato ritardo per asserite condizioni meteo avverse, poiché la banchina n. 25 risulterebbe contemporaneamente impegnata dalle operazioni di carico del Bulk Carrier "Tiziana" (IMO: 9744764) di circa 31.650 tonnellate di grano, da svolgersi in un preventivato arco temporale di 10 (dieci) giorni consecutivi;



- TENUTO CONTO** che la M/n NS EVE (IMO: 9214733) è prevista arrivare nel porto di Ancona nella giornata del 27.01.2022, a fronte di una originaria previsione fissata per la data del 25.01.2022;
- VISTO** il nulla osta allo svolgimento delle operazioni portuali in banchina n. 22, a favore della Società A.S.E. s.r.l., emesso dall'Ente e notificato con nota prot. PAR 488-27_01_2022, essendosi integrata la fattispecie recata dall'art. 1 comma 1 ultimo inciso della citata Ordinanza Presidenziale n. 7/2018 che, nel premettere che l'utilizzo degli accosti pubblici delle banchine 21, 22, 24, 26 è riservato, in via esclusiva, alle operazioni portuali relative alle navi da carico lavorate da imprese portuali autorizzate ex art. 16 della Legge n. 84/94 non concessionarie di banchine demaniali, dispone, al fine di evitare possibili perdite di produttività del porto e conseguenti attese di navi in rada, la valutazione di situazioni eccezionali di impossibilità oggettiva di utilizzo delle banchine in concessione non dipendenti dalla volontà del concessionario;
- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94, sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;
- CONSIDERATO** che lo svolgimento della citata operazione portuale in argomento presso il porto di Ancona contribuisca a limitare possibili perdite di produttività del porto e conseguenti attese di navi in rada;
- CONSIDERATO** e che la operazione in analisi e le riconnesse attività di deposito siano in grado di generare un incremento tale da contribuire allo sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto da questo derivante;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare, in via eccezionale e del tutto temporanea, il deposito presso la banchina n. 22 del porto di Ancona di mq 800,00 di 3800 tonnellate di alluminio, di cui 3000 tonn. in placche ed 800 tonn in lingotti, quale parte del maggior tonnellaggio di 6.034,755 tonnellate, riconnesso allo svolgimento della operazione di scarico dalla General Cargo NS EVE (IMO: 9214733), prevista arrivare in data 27.01.2022, prescrivendo ogni utile misura atta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

A decorrere dal 27.01.2022 fino alla data del 26.02.2022, l'area di mq 800,00, come da planimetria allegata, sarà destinata in via eccezionale ed in via del tutto temporanea al deposito temporaneo di alluminio in placche e in lingotti per circa 3.800 tonnellate, quota parte della merce derivante dallo scarico della NS EVE (IMO: 9214733) nell'ambito delle operazioni portuali autorizzate e condotte ai sensi dell'art. 16 l. 84/94 dalla società A.S.E s.r.l., titolare di autorizzazioni di impresa portanti n.



14/2020, Categoria "A" in data 23.11.2020, n. 10/2020 Categoria "C" e n. 11/2020 Categoria "D" in data 11.02.2020

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale A.S.E.. s.r.l. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Art. 2

La presente Ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale A.S.E. s.r.l.:

- l'Impresa è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi stabiliti dalle norme legislative e regolamentari inerenti l'attività svolta, alla puntuale osservanza delle disposizioni recate dal D.lgs. 272/99 e dal D.lgs. 81/2008 in parte qua applicabile, volte ad assicurare la sicurezza dei lavoratori coinvolti nel ciclo della operazione portuale, adottando ogni ragionevole misura prevista, nonché i necessari e dovuti coordinamenti imposti dalla citata normativa e dalle disposizioni recate nelle Ordinanze Presidenziali n. 1/2016 e n. 7/2018, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti competenti.
- l'Impresa portuale è tenuta a pianificare l'uso dell'area, assicurando la stabilità della merce depositata, rimettendo attestazione di adempimento sottoscritta dal delegato alla sicurezza ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
- l'impresa portuale dovrà per il deposito assicurare una distanza minima dal ciglio banchina di ml. 5,00, garantendo così lo spazio di almeno una corsia di transito per il passaggio dei mezzi tra l'area di deposito e le bitte presenti lungo la banchina stessa;
- Per il deposito, l'impresa dovrà mantenere una distanza dalla recinzione new-jersey adiacente alla torre faro posta in testata alla banchina tale da consentire l'accesso ai relativi mezzi deputati alla manutenzione della stessa.
- In merito ai carichi di deposito, la merce dovrà essere disposta uniformemente distribuita all'interno dell'area demaniale, garantendo comunque un carico inferiore alle 5,0 tonn/mq mediante idonei appoggi.
- L'impresa dovrà assicurare, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza, nonché ogni



conseguente misura prevista nel caso di coinvolgimento nella gestione del ciclo portuale di altre imprese portuali all'uopo deputate, sempre atta a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori a vario titolo coinvolti;

- L'impresa è, altresì, tenuta a munirsi di tutti gli altri permessi/autorizzazioni/nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri Enti o Amministrazioni ed è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.
- L'impresa portuale dovrà assicurare, per il tramite del PSFO, l'adozione delle misure prescrittive di security ivi compreso il presenziamento di O.F.L. certificato per l'intero arco della giornata (h24), assicurando il rispetto delle norme/procedure inserite nel PFSP b.22 già alla stessa consegnato.
- Durante le operazioni di sbarco dovrà essere lasciata libera e sgombera una porzione di almeno 3 (tre) metri dalla recinzione di security che delimita l'area operativa di banchina al fine di poter intervenire in caso di incidenti.
- Lo stoccaggio della merce in banchina deve rispettare la distanza di 3 (tre) metri dalla recinzione sia ai fini della sicurezza delle operazioni di movimentazione scarico/carico della merce sia ai fini della security, per evitare intrusioni/incidenti di security, facilitati eventualmente dalla merce posizionata a ridosso della recinzione perimetrale della Facility.
- dovrà essere garantito il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale;
- qualora l'impresa portuale non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata.
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni.

Art. 3

La società A.S.E. s.r.l., impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a



persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

La impresa portuale, prima dell'avvio del deposito di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I mezzi eventualmente parcati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 27 GEN. 2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Pettorino

Paolo Dele



BANCHINA 21

SPECCHIO ACQUEO

AREA FACILITY

TORRE FARO

BANCHINA 22

SPECCHIO ACQUEO

AREA OGGETTO DI RICHIESTA

SPECCHIO ACQUEO



PLANIMETRIA GENERALE DELLA BANCHINA 22
CON INDICAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI RICHIESTA

SCALA 1:1000

STUDIO

Studio Tecnico Geom. Carolina Devis e Geom. Valpiero Paolo
Via Paolo Soprani n. 11, 60022 Castelluccio (AN)
N. Tel. 071/780955 - N. Fax 071/460831 - E-mail: cv.studio@iberca.it